

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1034

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NARDONE, FELISSARI, VIOLANTE, MONTECCHI, TATTARINI, MUSSI, PELLICANI, ANGIUS, ABATERUSSO, OLIVERIO, DI PIETRO, VISANI, STANISCIÀ, GIANNOTTI, JANNELLI, PERINEI, IMPEGNO, VOZZA, STRADA, LORENZETTI PASQUALE, ENRICO TESTA, ZAGATTI, GRILLI, PETROCELLI, MARRI, RECCHIA, GASPAROTTO

Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati

Presentata il 17 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, rappresenta tuttora il punto di riferimento legislativo principale in materia di regolamentazione della produzione, commercializzazione e modalità di uso dei prodotti fitoiatrici.

Quest'ultimo termine viene utilizzato in particolare dall'ISTAT, mentre la legislazione nazionale usa il termine di « presidio sanitario » oltre a quello di fitofarmaco e la legislazione regionale adotta

invece una terminologia molto più eterogenea per indicare i prodotti chimici utilizzati per la difesa fitosanitaria.

Appare opportuno premettere che nella presente proposta di legge, adatteremo il termine « fitofarmaci e prodotti assimilati » per intendere: anticrittogamici, insetticidi, acaricidi, fumiganti, esche avvelenate, rodenticidi, diserbanti, fitoregolatori, integratori e coadiuvanti.

Com'è noto, il termine fitofarmaco si riferisce essenzialmente alle sostanze usate per favorire lo sviluppo e per curare le

malattie delle piante e quindi sarebbe improprio o limitativo se usato in riferimento a quei prodotti, come gli erbicidi, utili esclusivamente per il diserbo.

Per prodotti assimilati si intendono, dunque, quei prodotti chimici, esclusi i concimi, soggetti ad autorizzazione e utilizzati nella pratica agraria anche per fini diversi dalla difesa fitosanitaria.

Abbiamo preferito in questa sede non utilizzare il termine « pesticida », anche se usato più di frequente dai *mass media*, in quanto tale termine è usato spesso come sinonimo ampio di molti prodotti chimici, ivi compresi i concimi, che non sono oggetto della presente proposta di legge.

L'esigenza di una nuova legislazione in materia di fitofarmaci nasce essenzialmente dalla considerazione che la normativa in materia è soprattutto una normativa di grado subordinato e collegata in gran parte alla già richiamata legge 30 aprile 1962, n. 283, e alla legge 26 febbraio 1963, n. 441, che in particolare sostituì l'articolo 6 della legge precedente sulle autorizzazioni alla produzione di fitofarmaci. Infatti nella seconda formulazione i fitofarmaci vengono assoggettati a registrazione come « presidi sanitari » e non più come « presidi medico-chirurgici ».

La seconda considerazione è che si tratta di legislazione ormai datata e cioè definita agli inizi degli anni '60, quando l'attenzione del legislatore era sollecitata quasi esclusivamente dall'esigenza di regolamentare i prodotti, tossici e nocivi, utili all'agricoltura.

La normativa dunque veniva definita in un quadro di conoscenza, molto scarso o inesistente, sui rischi, tossicologici ed ecotossicologici, prevedibili nel medio e lungo termine.

Col tempo e con la massiccia diffusione della chimica si è scoperto, insomma, anche il rovescio della medaglia.

Ecco perché una moderna legislazione in grado di garantire il massimo di sicurezza, nell'uso dei fitofarmaci, agli operatori, ai consumatori e all'ambiente deve avere come riferimento da un parte la

qualità e quantità dei consumi attuali e dall'altra la consapevolezza tecnico-scientifica dei rischi tossicologici e ambientali.

Rispetto alla diffusione, c'è da dire che il mercato mondiale dei fitofarmaci può essere stimato in valore sui 14-15 mila milioni di dollari ed è composto per il 40 per cento da diserbanti, per il 30-33 per cento da insetticidi e per il 18 per cento da fungicidi.

L'utilizzazione come è ovvio non è omogenea, come quantità e qualità, a livello internazionale: l'Europa occidentale, con il 6 per cento circa di superficie agraria, utilizza il 25 per cento del consumo mondiale dei fitofarmaci.

L'utilizzazione, infatti, è legata a numerosi fattori come: clima, ordinamenti produttivi, grado di intensificazione produttiva, eccetera.

L'Italia (uno per cento della superficie agraria mondiale) impiega il tre per cento del consumo mondiale, con una distribuzione territoriale dei consumi più concentrata nelle regioni centro-settentrionali rispetto al Mezzogiorno.

L'uso continuato ha costretto di conseguenza a valutare con più attenzione e strumenti più efficaci gli effetti tossicologici e nocivi sugli operatori e consumatori, nonché sull'ambiente, nel medio e lungo termine.

Soprattutto, il progressivo perfezionamento delle tecniche di valutazione di impatto ambientale e la diffusione di ricerche e studi specifici hanno consentito di analizzare e di evidenziare rischi sconosciuti, come alcune alterazioni irreversibili dell'equilibrio biologico.

La stessa nocività sugli operatori e consumatori ha trovato più attente valutazioni con la diffusione di studi epidemiologici promossi da istituti internazionali di ricerca, che hanno consentito, tra l'altro, di delineare un quadro più chiaro degli effetti cancerogeni, mutageni e teratogeni dei fitofarmaci.

La letteratura scientifica ha consentito inoltre di registrare effetti indesiderati conseguenti all'uso dei fitofarmaci, come lo sviluppo di specie resistenti, l'eccesso di mortalità ed una diffusa diminuzione

della capacità riproduttiva nei pesci, negli uccelli, nei crostacei e negli insetti utili.

L'inquinamento delle falde e dei corsi d'acqua sono fenomeni di grandissimo impatto sociale e ambientale: nasce da queste considerazioni l'esigenza di una moderna legislazione, adeguata alla consapevolezza attuale dei rischi ed in grado di garantire condizioni di sicurezza nell'uso dei fitofarmaci.

Il primo punto da rivedere, in termini legislativi, è quello della attuale modalità di registrazione e autorizzazione alla produzione e commercializzazione esistente nel nostro paese.

Nei paesi dell'OCSE le procedure di registrazione ed autorizzazione risultano in qualche modo diversificate rispetto a qualità e quantità di *test* richiesti e alla durata delle autorizzazioni: tre anni in Giappone; cinque anni in Canada, Finlandia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Stati Uniti; dieci anni in Belgio, Germania, Portogallo, Inghilterra e Austria; in Italia, invece, la registrazione di un principio attivo è sostanzialmente a tempo indeterminato.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si intende introdurre da un lato nuovi *test* e il tempo determinato delle autorizzazioni alla produzione e commercializzazione, e dall'altro introdurre strumenti più idonei di valutazione di impatto ambientale nel medio e lungo termine, ai fini del rinnovo delle autorizzazioni.

Con l'articolo 2 viene anche modificata la commissione prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che attualmente può esprimere solo parere consultivo e non ha l'obbligo di procedere al controllo analitico del prodotto (articoli 5 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica citato) né di richiedere *test* particolari da far realizzare a organismi scientifici *super partes*.

Con la presente proposta di legge, il gruppo del PDS intende rivedere la procedura per le autorizzazioni, con l'obiettivo di aggiungere alla documentazione attuale

una documentazione scientifica in grado di ampliare le conoscenze, in particolare circa i possibili danni irreversibili all'uomo e all'equilibrio ambientale. Un ruolo fondamentale, di particolare valore innovativo ai fini di una corretta e sicura valutazione dei rischi, dovrebbe avere il « Centro nazionale di documentazione e ricerca sugli effetti nocivi ed ambientali dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati », previsto all'articolo 4 della presente proposta di legge. Tale Centro dovrebbe avere carattere interdisciplinare ed essere in grado di attivare, da una parte, un utile monitoraggio internazionale della letteratura scientifica prodotta in merito ai rischi da fitofarmaci e dall'altra un monitoraggio territoriale sull'uso degli stessi, in collaborazione con altri centri di ricerca o di divulgazione tecnico-agraria, ai fini di una valutazione di impatto ambientale nel medio e lungo termine.

L'esaltazione delle competenze scientifiche della commissione di valutazione ed il ruolo di supporto tecnico-informativo alla stessa, svolto dal Centro, dovrebbero garantire, sia per le nuove autorizzazioni, che per il rinnovo delle stesse (articolo 2) dopo i cinque anni, o in generale per il rinnovo di quelle già concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, il massimo del rigore ai fini di una corretta valutazione della nocività ed ecotossicità dei fitofarmaci.

Altro punto da sottolineare di grande importanza è che le sostanze non autorizzate non dovranno nemmeno essere prodotte!

Con l'articolo 3 e in coerenza con le considerazioni suddette viene modificata la lettera *h)* dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Com'è noto tale articolo prevede il divieto di impiegare, nelle preparazioni di alimenti, di vendere, detenere e distribuire sostanze alimentari con residui di fitofarmaci tossici per l'uomo. La stessa lettera *h)* delega il Ministro della sanità a stabilire in particolare i limiti di tolleranza consentiti per ogni singolo prodotto sulle derrate alimentari.

La diffusione dei fitofarmaci è avvenuta in condizioni di scarsa documentazione scientifica relativa agli effetti nocivi sui consumatori dei residui presenti sulle derrate alimentari.

L'uso continuato di tali prodotti ha indotto e consentito, alla comunità scientifica internazionale, di valutare con più attenzione (diffusione di studi specifici, miglioramento delle tecniche di ricerca, eccetera) i rischi, per la salute dei consumatori, legati ai residui di fitofarmaci sulle derrate alimentari.

Per queste ragioni si registra un contrasto crescente tra il livello di consapevolezza dei rischi, presente nel mondo scientifico, culturale e politico e la norma (articolo 5, lettera *h*), della legge 30 aprile 1962, n. 283) che assegna al Ministro della sanità il compito di stabilire, con ordinanza, per ciascun prodotto autorizzato all'impiego in agricoltura, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo di decorrenza tra l'ultimo trattamento e la raccolta dei prodotti.

Delegare, con le modalità attuali, al Ministro della sanità, significa, di fatto, affidare alla discrezionalità e soggettività del Ministro una materia così delicata e importante per la salute dei cittadini.

Pertanto, con l'articolo 3 il gruppo del PDS intende, tra l'altro, sopprimere la seconda parte della lettera *h*) dell'articolo 5 e ridefinire una nuova norma in grado di limitare la discrezionalità del Ministro in materia attraverso un ruolo più forte della commissione degli esperti ed un peso crescente delle valutazioni scientifiche nelle decisioni in materia.

La commissione istituita con l'articolo 2 della presente proposta di legge dovrà avere, inoltre, il compito non solo di valutare le soglie, di massima sicurezza per i consumatori, dei residui per singoli prodotti, ma di valutare anche i limiti e la cumulabilità tra più prodotti.

Un altro grande problema collegato alle modalità attuali di commercializzazione e vendita è quello di un uso non sempre corretto e rispettoso della normativa.

Com'è noto, attualmente i commercianti e i venditori in genere di fitofarmaci, per cronica carenza dei servizi di assistenza tecnica, oltre a vendere, « consigliano » quantità e qualità dei prodotti.

Questo rapporto con i coltivatori comporta un forzato incremento dei consumi e un uso qualitativamente inadeguato o anche inefficace dei prodotti (smercio di giacenze, eccetera).

Si potrebbe dire che allo stato attuale l'acquisto dei fitofarmaci avviene in condizioni di vera e propria « illegalità », considerando il fatto che i coltivatori in possesso del « patentino » previsto dagli articoli 22 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sono solo circa 300.000 in Italia, di cui ben 60.000 in Emilia-Romagna.

Gli acquirenti di fitofarmaci sono invece circa 2 milioni e quindi è facile fare i conti della diffusione dell'acquisto in difformità dalla normativa esistente.

Ma c'è di più. Addirittura si è consolidato, in questi anni, un vero e proprio mercato clandestino di prodotti non autorizzati, spesso importati illegalmente nel nostro paese e quindi acquistati e usati senza alcun controllo.

Bisogna dunque intervenire in termini molto netti per regolamentare convenientemente la vendita, al fine di conseguire una trasparenza che tuteli il mercato e i coltivatori.

Per queste ragioni, con l'articolo 5 si intende introdurre nuove norme atte a regolamentare l'acquisto dei fitofarmaci.

Considerata l'importanza di una corretta diagnosi per una indicazione precisa del dosaggio e del tipo di prodotto, appare opportuna e senza alternativa l'introduzione dell'obbligo della ricetta per l'acquisto dei prodotti di prima, seconda e terza classe tossicologica secondo lo Stato italiano. Un ruolo più attivo dei tecnici agrari nel rapporto tra venditori e utilizzatori consentirebbe da un lato una riduzione del consumo dei prodotti, senza compromettere minimamente le produzioni agricole, e dall'altro

renderebbe più efficace la lotta fitopatologica.

L'esigenza, comunque, è anche quella di innovare complessivamente la cultura agraria verso una maggiore consapevolezza tecnico-scientifica dei rischi connessi all'uso di tali sostanze.

Sono queste le motivazioni che ci hanno portato a proporre una vera e propria campagna (articoli 11 e 12) di informazione e formazione sia per i tecnici agricoli, sia per i coltivatori.

Considerando, inoltre, i rischi d'inquinamento dei corsi d'acqua, nonché la salvaguardia di zone di particolare interesse per la fauna, per la flora (parchi naturali, eccetera) si introducono norme limitative all'uso in generale dei fitofarmaci o dei soli erbicidi in aree particolarmente esposte a rischi ambientali (articoli 6 e 13).

Norme limitative finalizzate alla salvaguardia delle api e degli insetti impollinatori sono contenute nell'articolo 7.

Con l'articolo 9 si intende affrontare un problema di grande rilievo e che ha prodotto finora notevoli danni ambientali, e cioè quello dei contenitori e degli imballaggi dei fitofarmaci.

Sono molti i rischi, infatti, legati all'abbandono dei residui di pesticidi non utilizzati e dei contenitori fortemente contaminati dai residui di sostanze non utilizzate, in luoghi facilmente accessibili o in discariche non adatte o addirittura gettati in corsi d'acqua.

Con l'articolo 9 s'introduce l'obbligo della raccolta dei contenitori e degli imballaggi contaminati per evitare ulteriori a gravi danni all'ambiente e ai corsi d'acqua.

Considerata l'importanza di una materia così delicata per la tutela della salute dei consumatori e per la salvaguardia dell'ambiente il gruppo del PDS si augura di trovare utili consensi anche tra le altre forze del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come sostituito dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono rilasciate a tempo determinato, in ogni caso non superiore ai cinque anni.

2. Il rinnovo delle autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione può essere concesso solo sulla base di valutazioni e analisi sugli effetti tossicologici, nocivi (cancerogeni, mutageni, teratogeni) e ambientali, osservati nel periodo di efficacia dell'autorizzazione dal Centro nazionale di cui all'articolo 4.

ART. 2.

1. È istituita una commissione formata da esperti in scienze dell'alimentazione, oncologia, fitopatologia, chimica, biologia, genetica, tossicologia, entomologia, zoologia, botanica, medicina del lavoro, di seguito denominata « commissione ».

2. Della commissione di cui al comma 1 fanno parte altresì un rappresentante designato dal Centro di cui all'articolo 4 nonché due tecnici appartenenti al personale di ricerca dell'Istituto superiore di sanità esperti nei metodi di analisi dei presidi sanitari e dei residui dei principi attivi nelle sostanze alimentari; e un rappresentante rispettivamente del Ministero della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente.

3. Il Ministro della sanità nomina, anche sulla base di una lista di disponibilità degli esperti di cui al comma 1, predisposta dagli istituti di ricerca quali il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), le università, gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria ed altri qualificati istituti di ricerca operanti nel campo della

medicina e dell'oncologia, i componenti della commissione e procede al suo insediamento entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La commissione resta in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati non più di una volta.

5. La commissione è presieduta dal Ministro della sanità o da un suo delegato.

6. I membri della commissione non possono avere rapporti professionali di alcun genere con società produttrici di prodotti sottoposti ad autorizzazione.

7. La commissione sostituisce quella di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

8. Alla commissione, oltre ai compiti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è demandato il compito di rivedere le autorizzazioni già concesse alla luce delle acquisizioni scientifiche da cui risulti la possibile nocività per l'uomo e, comunque, l'alterazione dell'equilibrio biologico ambientale da parte dei principi attivi presenti nei prodotti in precedenza autorizzati.

9. Sulla base dei criteri di cui al comma 8, la commissione procede all'aggiornamento dei presupposti, delle condizioni e delle procedure di autorizzazione inerenti all'esercizio dei compiti ad essa affidati. La documentazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, deve comunque essere integrata da idonea documentazione sulla valutazione di impatto ambientale.

10. La commissione ha inoltre il compito di proporre l'adozione di un'aggiornata classificazione dei prodotti oggetto di autorizzazione ai fini della produzione e del commercio.

11. La commissione può sospendere o revocare le autorizzazioni alla produzione e commercializzazione già concesse, con provvedimento motivato.

ART. 3.

1. La commissione di cui all'articolo 2, in relazione alle autorizzazioni previste dal secondo periodo della lettera *h*) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è competente ad individuare e periodicamente aggiornare, sulla base delle nuove acquisizioni scientifiche e delle informazioni fornite dal Centro di cui all'articolo 4 della presente legge, sull'ecotossicità, sulla cancerogenicità, mutagenicità e teratogenicità, i limiti di tolleranza per l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

2. Alla commissione spetta altresì di individuare i limiti di tolleranza della eventuale cumulazione di residui di diversa composizione.

3. I limiti di tolleranza di cui al presente articolo non possono in ogni caso superare quelli stabiliti dalle direttive o regolamenti comunitari e debbono altresì essere definiti dalla commissione in relazione ai soggetti maggiormente a rischio, come la popolazione in età pre-scolare.

ART. 4.

1. È istituito il « Centro nazionale di documentazione e ricerca sugli effetti nocivi e ambientali dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati », di seguito denominato « Centro ».

2. Il Centro, promosso dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e realizzato dall'Istituto superiore di sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha il compito di:

a) studiare i rischi della nocività diretta e indiretta dei fitofarmaci e dei loro metaboliti, nei riguardi dell'uomo e degli animali, nel breve, medio e lungo termine, nonché tutti i pericoli di alterazione dei cicli biologici dell'ecosistema;

b) raccogliere la documentazione scientifica nazionale e internazionale sui rischi nocivi e ambientali derivati dall'uso dei fitofarmaci;

c) esprimere parere ai fini delle autorizzazioni e del rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 2.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il Centro può stabilire forme opportune di *collaborazione o convenzioni con università italiane e straniere*, con gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con il CNR, con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con altri centri di ricerca, nonché con i servizi di sviluppo agricolo regionali, i Consorzi interregionali per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) e con altri enti e organizzazioni agricoli ritenuti utili ai fini della ricerca e del monitoraggio sull'uso quantitativo e qualitativo dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati.

4. Il Centro provvede ad esprimere parere ai fini delle autorizzazioni e del rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, nonché all'elaborazione dei progetti aventi carattere interdisciplinare, ed in particolare a definire l'organico, i profili professionali degli addetti, nonché le modalità di reclutamento del personale.

5. Il Centro informa dei risultati della propria attività la commissione di cui all'articolo 2.

ART. 5.

1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — 1. I fitofarmaci e i prodotti assimilati contenenti i principi attivi appartenenti alla I, alla II e alla III classe tossicologica debbono essere venduti soltanto a coloro che siano muniti di apposita ricetta rilasciata da un laureato in scienze agrarie o forestali, da un perito agrario o da un agrotecnico iscritti ai rispettivi albi professionali.

2. L'abilitazione per gli agrotecnici e i periti agrari all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinata al supera-

mento di un esame-colloquio promosso dai rispettivi ordini professionali.

3. La ricetta di cui al comma 1 può essere rilasciata gratuitamente anche dai tecnici, in possesso dei requisiti richiesti, operanti presso i servizi di sviluppo agricolo regionali, pubblici o autogestiti, o anche presso le organizzazioni cooperative, le organizzazioni professionali e le associazioni di produttori agricoli riconosciute.

4. La ricetta di cui al comma 1 deve contenere:

a) nome, cognome e indirizzo del compilatore;

b) la fitopatia o gli attacchi che si intendono combattere e la dose del fitofarmaco o di altro prodotto assimilato prescritto;

c) l'indicazione della classe tossicologica;

d) il tempo di carenza;

e) la denominazione della coltura cui il prodotto è destinato nonché l'epoca della sua distribuzione e la quantità consigliabile ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. È vietato l'impiego degli erbicidi per il diserbo degli argini stradali e fluviali, delle adiacenze ferroviarie, nei parchi pubblici, nei boschi e in prossimità delle siepi e in genere nelle aree agrarie non utilizzate ai fini della coltivazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente, una mappa dettagliata delle zone di divieto d'uso degli erbicidi.

ART. 7.

1. Al fine di proteggere la vita delle api e degli insetti impollinatori, è vietato l'uso di insetticidi e acaricidi durante il periodo della fioritura e di produzione del miele.

2. La commissione di cui all'articolo 2 valuta inoltre per ogni prodotto insetticida e acaricida la pericolosità per gli insetti impollinatori e rende obbligatoria la dicitura: « prodotto pericoloso per le api e per gli altri insetti impollinatori ».

3. La commissione può tuttavia autorizzare l'uso di insetticidi non nocivi per le api e definire le più opportune modalità d'uso.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non dispongano già di una propria normativa provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposita normativa o ad adeguare quella esistente al fine di regolamentare i periodi dei trattamenti con insetticidi acaricidi nocivi alla vita delle api e degli insetti impollinatori, o il loro divieto in relazione ai periodi di fioritura.

ART. 8.

1. È vietato scaricare in prossimità o direttamente nei corsi d'acqua, nella rete fognaria o nel terreno in prossimità di pozzi, i residui dei trattamenti o i contenitori o imballaggi dei fitofarmaci o dei prodotti assimilati.

2. Nessuna delle operazioni di preparazione e di manipolazione dei fitofarmaci o dei prodotti assimilati può essere eseguita in prossimità di un corso d'acqua o di un pozzo. Il Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a regolamentare, in armonia alle direttive della Comunità economica europea, le distanze minime e le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1.

3. Chiunque violi la disposizione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 200.000. Nei casi più gravi la sanzione è aumentata sino a tre volte.

ART. 9.

1. Spetta ai venditori dei prodotti soggetti ad autorizzazione assicurare il recupero dei contenitori e degli imballaggi utilizzati nel confezionamento e nella vendita dei prodotti stessi.

2. Per la finalità di cui al comma 1, i venditori possono trattenere, all'atto della vendita, una somma percentuale non superiore al 10 per cento sul prezzo di listino, che verrà rimborsata all'atto della restituzione dei contenitori e degli imballaggi.

3. I contenitori recuperati sono ritirati periodicamente dai fornitori e raccolti presso la sede di produzione.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede a regolamentare le modalità di smaltimento dei contenitori e dei residui non utilizzati.

ART. 10.

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, è autorizzato ad emanare, su proposta della commissione di cui all'articolo 2, uno o più regolamenti attuativi delle disposizioni degli articoli precedenti.

ART. 11.

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono piani di intervento in collaborazione con gli enti locali e organizzano sul territorio, in collegamento con i servizi sanitari competenti al controllo delle derrate alimentari, presidi di supporto all'impresa agricola e di controllo sul commercio e l'impiego dei prodotti soggetti ad autorizzazione destinati all'agricoltura.

2. Per la finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono apposite iniziative di formazione tecnico-professionale, d'intesa con gli ordini professionali dei tecnici, le organizzazioni professionali, le associazioni dei produttori e le organizzazioni cooperative, in particolare inerenti i seguenti contenuti:

a) difesa fitopatologica, con particolare riferimento alla lotta biologica, integrata e guidata;

b) nocività, con riferimento agli effetti nocivi sull'uomo, sulla fauna e sull'ecosistema dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati;

c) normativa nazionale e regionale e regolamenti in materia di produzione, commercializzazione e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati.

3. Per la realizzazione degli interventi formativi, gli ordini professionali e le organizzazioni di cui al comma 2 devono avvalersi di docenti provenienti da università, istituti tecnici e professionali agricoli, istituti di ricerca e sperimentazione agraria, centri del CNR, esperti delle discipline affini ai contenuti indicati, e potranno fare riferimento a qualificati centri di formazione come i CIFDA e il Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ).

ART. 12.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare agli operatori agricoli la conoscenza adeguata delle condizioni di sicurezza relative all'impiego dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati ed ai conseguenti rischi tossicologici ed ambientali, promuovono una campagna straordinaria d'informazione e formazione, anche attraverso la predisposizione di programmi formativi regionali.

ART. 13.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non dispongano

di una propria e specifica normativa, sulla base delle indicazioni e dei parametri tecnici forniti dalla commissione di cui all'articolo 2, provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare apposita normativa o ad adeguare quella esistente al fine di delimitare le aree regionali e provinciali nelle quali è stabilito il divieto assoluto di uso dei fitofarmaci.

2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 deve tener conto dei rischi dovuti anche alla trasmigrazione dei prodotti, che deve essere evitata verso i luoghi indicati come esenti, qualunque siano le condizioni meteorologiche.

3. Le aree da individuare a livello regionale si riferiscono a giardini di edifici, abitazioni e luoghi di allevamento, pozzi di acqua destinata al consumo per gli uomini e gli animali, bacini di piscicoltura, conchigliicoltura, acquacoltura e saline, nonché zone limitrofe a litorali marini, corsi d'acqua, canali di navigazione, d'irrigazione e di drenaggio, laghi e stagni di acqua dolce e salmastra, zone di popolamento di selvaggina, riserve di caccia, nonché parchi e riserve naturali e zone di falde superficiali o speciali come quelle di acque minerali.

ART. 14.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per l'anno finanziario 1992 ed in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1993 e 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1992, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.